



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE **Comunicato Ufficiale N.40/TFT del 10/04/2025**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 7/04/2025  
ha adottato i seguenti:

**DELIBERA**

#### **Fasc.070**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Schiappa.**  
**Prot. 22360/131 pfi24-25 PM/fm del 18/03/2025**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- la società **A.S.D. Gruppo Giovani Banzano**; per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Della Ragione e Salvatore Scannapieco così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

**Rilevato** che i sigg.ri Enrico Della Ragione e Salvatore Scannapieco, nonché la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

**Rilevato** che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 205/AA del 14 novembre 2024 è stato pubblicato l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano prevedeva l'applicazione di della sanzione di punti 1 di penalizzazione in classifica ed € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 1 punto di penalizzazione in classifica ed € 300,00 di ammenda;

**Rilevato** che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 341/AA del 21.2.2025 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano in quanto la stessa non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto per tale adempimento dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

**Rilevato**, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endo-federali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022 e CFA n.07/CFA-2023/2024).

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano; € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste della Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano; € 400,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 10.04.2025**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.071**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Schiappa. Prot. 22368/87 pfi24-25 PM/pdd del 18/03/2025**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

- la società **A.S.D. Olympic Salerno** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Matteo Pisapia, Fabio Mazzeo ed A. M.

**Rilevato**, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 199/AA del 12 novembre 2024 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Olympic Salerno prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 3 di penalizzazione ed € 250,00 (€ duecentocinquanta) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 3 punti di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda;

**Rilevato** che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 339/AA del 21 febbraio 2025 è stata dichiarata l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.S.D. Olympic Salerno, in quanto la stessa non ha provveduto al pagamento dell'ammenda pattuita nel termine perentorio stabilito dall'art. 126, V comma, del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endo federali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto decisioni n. 25/TFNSD-2021-2022, n. 80/TFNSD-2021-2022, n. 07/CFA-2023/2024 e n. 50/CFA – 2023-24);

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società A.S.D. Olympic Salerno; € 866,70 di ammenda a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, concordato con la Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per la società A.S.D. Olympic Salerno € 866,70 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 10.04.2025**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.073**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Schiappa. Prot. 22692/76 pfi24-25 PM/ag del 21/03/2025**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

la società **Atletico San Valentino T.**, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maurizio De Vivo, Gaetano Laudisio e Houbbadi Mohammed.

**Rilevato** che i sigg.ri Maurizio De Vivo, Gaetano Laudisio e Houbbadi Mohammed, nonché la società Atletico San Valentino T., hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

**Rilevato** che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 243/AA, è stato pubblicato l'accordo rag-giunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società Atletico San Valentino T. prevedeva l'applicazione di della sanzione di punti 2 di penalizzazione in classifica ed € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 2 punti di penalizzazione in classifica ed € 350,00 di ammenda;

**Rilevato** che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 345 /AA del 21.02.2025 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società Atletico San Valentino T., in quanto la stessa non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto per tale adempimento dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

**Rilevato**, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endo federali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022 e CFA n.07/CFA-2023/2024).

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società Atletico San Valentino T., € 625,00 di ammenda, a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, concordato con la Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per la società Atletico San Valentino T. € 625,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 31.03.2025**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Publicato in Napoli, li 10 Aprile 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**